

**COMUNE DI BAUNEI**  
**PROVINCIA OGLIASTRA**

**REGOLAMENTO**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

ALBO 363

12 3 MAG. 2006



ALBO B  
CC. 41 28.11.05



# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, previsto dall'art. 344 del Testo Unico Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, contiene le disposizioni di igiene e sanità disciplinanti i servizi di polizia mortuaria e cimiteriali che il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e le altre vigenti norme legislative e regolamentari in materia attribuiscono al Comune.
2. Le funzioni comunali di polizia mortuaria e di vigilanza del cimitero comunale sono esercitate dal Sindaco avvalendosi dei seguenti uffici e servizi:
  - a) Ufficio di Stato Civile: adempimenti connessi e conseguenti alla denuncia di morte di persone;
  - b) Ufficio Tecnico comunale: lavori di costruzione, ampliamento e manutenzione delle opere cimiteriali di competenza comunale; rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie per opere cimiteriali private; personale addetto al cimitero; concessioni d'uso delle aree e dei loculi;
  - c) Corpo Polizia Comunale: ordine pubblico, vigilanza e repressione delle violazioni al presente regolamento.
  - d) Ufficio di ragioneria: adempimenti amministrativi e finanziari relativi agli atti di natura finanziaria delle entrate e delle uscite connessi all'espletamento delle predette funzioni.

## **CAPO II DICHIARAZIONE – AVVISO E DENUNCIA DI MORTE, ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

### **ART. 2 DICHIARAZIONE E AVVISO DI MORTE**

1. La dichiarazione di morte di persona defunta nel territorio di questo Comune è fatta, entro 24 ore dal decesso, all'Ufficiale dello stato civile del luogo da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto, la dichiarazione può anche essere fatta da persone che ne sono informate.
3. La dichiarazione di morte è redatta su apposito modulo disponibile presso l'ufficio comunale, sottoscritto dal dichiarante e dall'Ufficiale dello stato civile.
4. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine previsto nel primo comma, all'Ufficiale dello stato civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

### **ART. 3 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**

1. I medici, a norma dell'art. 103, sub a), del RD 1265/34, devono per ogni morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nell'ipotesi di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, hanno l'obbligo di fare denuncia della causa di morte, osservando le disposizioni di cui all'art. 4.
4. La denuncia della causa di morte, di cui ai precedenti commi, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica.
5. In caso di morte di persona cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve essere fatta con le modalità previste dal regolamento di Polizia Mortuaria DPR 285/1990.
6. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

### **ART. 4 COMUNICAZIONE DEI RISCONTRI DIAGNOSTICI E AUTOPSIE**

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale e della casa di cura, comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica delle schede di morte di cui all'art. 3.
2. I medici che hanno eseguito autopsie devono comunicare al Sindaco i relativi risultati limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda.

3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità va data urgente comunicazione al Sindaco e al Medico del Dipartimento d'Igiene della competente ASL. Tale comunicazione vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del RD 1265/34, e successive modificazioni.

#### ART. 5

##### **COMPITI DELL' UFFICIALE DI STATO CIVILE**

1. Oltre i compiti previsti negli artt. 136 e seguenti del RD 1238/39, l'Ufficiale dello stato civile provvede:

- nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, a dare immediatamente informazione all'ASL competente per territorio ove è avvenuto il decesso;
- ad inviare, entro 30 giorni dalla data di ricevimento, copia della scheda di morte di cui al precedente art. 3, all'ASL nel cui territorio è compreso il comune ove è avvenuto il decesso;
- a comunicare all'ASL i risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie limitatamente alle notizie indispensabili per l'eventuale rettifica della scheda di cui all'art. 3;
- ove dalla scheda di morte risulta o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, a dare immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

#### ART. 6

##### **ACCERTAMENTO DELLA MORTE**

1. All'accertamento della morte provvede il medico necroscopo, il quale deve redigere apposito certificato scritto, che l'Ufficiale dello stato civile allega al registro degli atti di morte.

2. La visita del medico necroscopo, finalizzata all'accertamento della morte, deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 12,13 e 14, e comunque non dopo le trenta ore.

#### ART. 7

##### **MEDICO NECROSCOPO**

1. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del RD 1238/39, sono esercitate dal Medico del Dipartimento di Igiene della ASL o da un medico dallo stesso delegato.

2. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Medico del Dipartimento di Igiene della ASL che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art 365 del C.P.

#### ART. 8

##### **RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE O DI RESTI MORTALI**

1. Chiunque rinviene parti di cadavere o anche di resti o di ossa umane ha l'obbligo di informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla ASL.

2. Salvo che l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, la ASL incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### ART. 9

##### **AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA**

1. Non si può procedere alla sepoltura nel cimitero comunale senza la preventiva apposita autorizzazione dell'Ufficiale dello stato civile, da redigersi su carta semplice e senza alcuna spesa.

2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero comunale di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 8.

3. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

#### ART. 10

##### **DISPOSIZIONI PER I NATI MORTI**

1. Per i bambini nati morti o morti posteriormente alla nascita, salvo gli adempimenti di cui all'art. 74 del RD 1238/39, si applicano le disposizioni previste negli articoli precedenti.

#### ART. 11

##### **TRASPORTO E SEPOLTURA DEI FETI**

1. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ASL.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero comunale possono essere raccolti con la stessa procedura di cui al primo comma anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od

estrazione del feto, domanda di seppellimento alla ASL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO III  
**PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

ART. 12  
**PERIODO ORDINARIO**

1. Prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo, né essere tumulato.
2. E' consentito ridurre il predetto termine nei casi di cadaveri decapitati o maciullati, nonché nei casi in cui il medico necroscopo abbia accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettro-cardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2/12/1975, n. 644 e successive modificazioni.

ART. 13  
**PERIODO RIDOTTO**

1. Il Sindaco, su proposta del Medico del Dipartimento di Igiene della ASL, può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore qualora:
  - la morte sia dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità;
  - il cadavere presenti segni di putrefazione;
  - altre ragioni speciali lo richiedano.

ART. 14  
**PERIODO PROTRATTO**

1. L'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art.12, nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

ART. 15  
**MANIFESTAZIONI DI VITA**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino e che non impediscano di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
2. A questo fine è assicurata apposita assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se il corpo è depositato a domicilio, ovvero da parte di personale preposto, se il corpo è depositato in locali comunali di osservazione, utilizzando all'occorrenza anche idonei mezzi elettromeccanici.
3. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il Medico del Dipartimento d'Igiene dell'ASL adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla ASL in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all' art 100 del DPR 185/61.

ART. 16  
**DEPOSITO DI OSSERVAZIONE**

1. Nel locale destinato a deposito d'osservazione sono ricevute e tenute in osservazione, per il prescritto periodo, le salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

CAPO IV  
**TRASPORTO DEI CADAVERI**

ART. 17  
**TRASPORTO NEL TERRITORIO COMUNALE**

1. Nell'ambito del territorio comunale il servizio di trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione o al cimitero è esercitato da terzi, salvo che il Consiglio Comunale non decida l'esercizio dello stesso servizio da parte del Comune con il diritto di privativa.
2. Le spese del servizio di trasporto effettuato ai sensi del primo comma sono a carico del Comune in carro chiuso che garantisca comunque una forma decorosa:
  - a) nel caso che il defunto o la sua famiglia versino in stato di assoluta indigenza;

- b) per le persone decedute in solitudine e per le quali nessuno richiama i funerali.
3. Nelle ipotesi di cui al secondo comma il trasporto gratuito è disposto con decreto del Sindaco, da sottoporre alla presa d'atto, pena la decadenza di diritto, della Giunta Comunale entro trenta giorni.
4. La vigilanza ed il controllo sul servizio di trasporto compete all'ASL, la quale con apposita relazione riferisce al Sindaco sullo stato e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
5. Il Comune consente di eseguire nel proprio territorio il trasporto delle salme quando sono richiesti servizi o trattamenti speciali.

#### ART. 18

##### **PRECAUZIONI PER IL TRASPORTO**

1. Qualora il trasporto di cadaveri sia effettuato prima che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione, durante il trasporto devono essere adottate le precauzioni necessarie a non ostacolare e fare rilevare eventuali manifestazioni di vita.

#### ART. 19

##### **REQUISITI DEI CARRI FUNEBRI**

1. I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.
2. Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla ASL, che deve controllarne almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione d'idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

#### ART. 20

##### **RIMESSE DEI CARRI FUNEBRI**

1. I carri funebri possono essere ricoverati, anche per brevi periodi di tempo, esclusivamente in apposite rimesse, le quali devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi necessari per la pulizia e la disinfezione degli stessi carri.
2. L'autorizzazione di agibilità delle rimesse è rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento che siano state osservate le disposizioni di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi e che il Medico del Dipartimento di Igiene dell'ASL abbia dichiarato l'idoneità dei locali e delle attrezzature.
3. Nel raggiungere la rimessa il carro deve evitare le vie cittadine maggiormente frequentate.
4. Al termine di ogni trasporto di cadavere il carro funebre deve essere immediatamente ed adeguatamente lavato e disinfettato.

#### ART. 21

##### **ORARIO MODALITA' E PERCORSO**

1. Il Sindaco con apposita ordinanza disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.
2. Il trasporto della salma dal luogo del decesso al luogo di culto o al cimitero avviene per la via più breve, con corteo a passo;
3. Durante il trasporto non è consentita alcuna sosta, salvo che presso il luogo di culto per il tempo necessario allo svolgimento del rito funebre religioso;
4. Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno 10 minuti prima dell'ora fissata per la partenza.

#### ART. 22

##### **AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO**

1. Il Sindaco autorizza con decreto l'incaricato:
- a) del trasporto di un cadavere al cimitero.
- b) del trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane nell'ambito del territorio comunale, ma in luogo diverso dal cimitero;
- c) del trasporto di un cadavere, di resti mortali, di ossa umane per essere seppelliti nel cimitero di altro comune, al cui Sindaco è trasmessa l'autorizzazione.
2. Qualora durante il trasporto per il seppellimento in altro Comune sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, il decreto di autorizzazione al trasporto deve essere comunicato anche ai Sindaci dei comuni interessati.
3. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del decreto d'autorizzazione rilasciato dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

#### ART. 23

##### **TRATTAMENTO E TRASPORTO DI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE**

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive - diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal

Ministero della Sanità il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito, ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. L'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 17 comma 5, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto nella duplice cassa prevista dagli artt. 28 e segg., seguendo le prescrizioni di cui al primo comma e all'art. 24.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli artt. 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una malattia infettivo - diffusiva di cui all'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità.

#### ART. 24

##### **TRATTAMENTO E TRASPORTO DI CADAVERI PORTATORI DI RADIOATTIVITA'**

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, la ASL dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma sia effettuato osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

#### ART. 25

##### **TRASPORTO DI SALME DA O PER UNO DEGLI STATI ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata e resa esecutiva in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

2. Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.

#### ART. 26

##### **INTRODUZIONE IN ITALIA DI SALME DA STATI NON ADERENTI ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'introduzione in questo Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata :

a) di un certificato della competente autorità sanitaria locale, dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art 30 del DPR 285/90;

b) degli altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della Sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione, trasmette la domanda corredata dai documenti, ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al Prefetto di questa provincia che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare, tramite il Ministero degli affari esteri, ed il Prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

#### ART. 27

##### **ESTRADIZIONE DALL'ITALIA VERSO STATI NON ADERENTE ALLA CONVENZIONE DI BERLINO**

1. Per l'estradizione da questo Comune di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al Prefetto di questa provincia, corredata dei seguenti documenti :

a) nulla osta per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b) certificato della ASL attestante il rispetto delle norme di cui all'art. 30 del DPR 285/90;

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere in rapporto a situazioni determinate.

2. Il Prefetto, ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il Prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

#### ART. 28

##### **CARATTERISTICHE DELLE CASSE METALLICA E DI LEGNO**

1. Per il trasporto di salma da o per uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, ovvero da Comune a Comune in Italia, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavole di legno massiccio.

2. La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa contenuta, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di

legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

4. Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. di zinco, a 1,5 mm. se di piombo.

5. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

#### ART. 29

##### **USO DELLA SOLA CASSA DI LEGNO PER BREVI TRAGITTI**

1. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 chilometri, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.

#### ART. 30

##### **CASSE DI MATERIALI DIVERSI**

1. Il Ministero della sanità, anche su richiesta degli interessati, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune l'uso per la cassa di materiali diversi da quelli previsti dall'art 30 del DPR 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

#### ART. 31

##### **TRATTAMENTO ANTIPUTREFATTIVO**

1. Per il trasporto di cui agli artt. 28 e 29 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante l'introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

2. Negli altri mesi dell'anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso.

#### ART. 32

##### **TRASPORTO DEI CADAVERI DESTINATI ALL'INSEGNAMENTO ED ALLE INDAGINI SCIENTIFICHE**

1. Per il trasporto entro il territorio comunale e da Comune a Comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche si seguono le norme degli articoli precedenti.

#### ART. 33

##### **TRASPORTO DI OSSA UMANE E DI RESTI MORTALI**

1. Il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme dagli artt. 19 e 23.

2. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

3. Se le ossa e i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la predetta cassetta di zinco dovrà recare l'indicazioni del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

#### CAPO V

##### **DISPOSIZIONI GENERALI SUL CIMITERO COMUNALE**

#### ART. 34

##### **SEPOLTURE OBBLIGATORIE NEL CIMITERO**

1. Nel cimitero comunale devono essere seppelliti, salva richiesta per altra destinazione:

a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, aventi in vita la residenza in altro Comune;

b) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri delle persone non residenti in vita in questo Comune, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nello stesso cimitero;

d) i nati morti ed i prodotti del concepimento dalle persone aventi il diritto di essere seppelliti, all'atto della morte, nel cimitero di questo Comune;

e) i resti mortali delle persone sopra elencate.



ART. 35  
**SEPOLTURE CONSENTITE**

1. Oltre alle sepolture obbligatorie di cui all'art. 34, possono essere seppellite le salme o i resti delle persone decedute o nate in altro Comune, purché:

- a) almeno uno dei genitori sia nato in questo Comune;
- b) almeno uno dei genitori sia residente in questo Comune alla data del decesso della persona da tumulare.

ART. 36  
**SERVIZIO DI CUSTODIA**

1. Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, aggiorna un apposito registro, previamente vidimato su ogni pagina dal Sindaco, sul quale iscrive:

- a) le tumulazioni che sono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al precedente art. 9; l'anno, il giorno della tumulazione;
- b) qualsiasi variazione avvenuta a seguito di estumulazione e trasporto di cadaveri.

CAPO VI  
**CAMERA MORTUARIA**

ART. 37  
**OBBLIGATORIETA'**

- 1. Il cimitero comunale deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta prima del seppellimento.
- 2. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode, ove esista, e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.
- 3. Nel caso in cui il cimitero sia sprovvisto del deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni ed alla sorveglianza di cui all'art 15.

ART. 38  
**CARATTERISTICHE**

- 1. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
- 2. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2.00, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

CAPO VII  
**OSSARIO COMUNE**

ART. 39  
**CARATTERISTICHE**

- 1. Il cimitero comunale deve essere dotato di almeno un ossario comune ove raccogliere e conservare, in perpetuo ed in forma indistinta, le ossa provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni che non siano richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero ovvero le ossa comunque rinvenute di cui non si conosce l'identità.
- 2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla libera vista e disponibilità del pubblico.

CAPO VIII  
**PIANO REGOLATORE CIMITERIALE**

ART. 40  
**PREDISPOSIZIONE DEL P.R.C.**

- 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessita del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2. Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL. Si applica l'art. 139 del D. Lgs. n. 267/2000.
- 3. Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:
  - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;



- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente in rapporto anche alla durata delle concessioni;
  - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
  - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
  - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi;
  - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
    - a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale.
    - b) tumulazioni individuali (loculi);
    - c) ossario comune;
  4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del DPR 285/90.
  5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
  7. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

## CAPO IX TUMULAZIONE E DEPOSITO PROVVISORIO

### ART. 41 TUMULAZIONI

La tumulazione è una forma di sepoltura. Può essere effettuata in un loculo costruito dal Comune o in una tomba privata, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.

### ART. 42 CARATTERISTICHE DEI LOCULI

1. I loculi possono essere costruiti a più piani sovrapposti.
2. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno, libero per il diretto accesso al feretro.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
4. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi per metro quadrato.
5. Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
6. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.
7. La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
8. E' consentita, altresì, la chiusura con pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

### ART. 43 DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

1. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una tomba privata;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

3. La durata del deposito provvisorio è fissata, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 20 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.

4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a tumulare la salma.

## CAPO X ESTUMULAZIONI

### ART. 44 ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le estumulazioni delle salme depositate sia nei loculi di proprietà comunale che in sepolture private (salvo, per queste ultime, quelle a concessione perpetua), si eseguono allo scadere del periodo della concessione quando la stessa non viene più rinnovata.
2. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco.

### ART. 45 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le estumulazioni straordinarie delle salme tumulate possono essere effettuate prima del periodo ordinario nei seguenti casi:
  - a) su ordine dell'autorità giudiziaria, per indagini nell'interesse della giustizia,
  - b) su autorizzazione del Sindaco, al fine del trasporto in altra sede.
2. Il trasporto di cui alla lettera b) può eseguirsi a condizione che, aperto il tumulo, il Medico del Dipartimento di Igiene constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
4. Tali estumulazioni devono essere eseguite alla presenza di un medico del Dipartimento di Igiene della ASL e dell'incaricato del servizio di custodia.

### ART. 46 DIVIETO RIDUZIONE DI CADAVERE

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art 410 del codice penale.

### ART. 47 OGGETTI RECUPERABILI

1. Gli oggetti preziosi o ricordi rinvenuti nel feretro o sul cadavere, all'atto dell'estumulazione, devono essere consegnati dal responsabile del servizio di custodia al parente più prossimo presente del defunto, previa redazione di apposito verbale sottoscritto dal predetto responsabile e dal parente ricevente.
2. Quando la consegna di cui al precedente comma non sia possibile tali oggetti sono trasmessi dal predetto responsabile al Sindaco affinché siano consegnati ai parenti.

## CAPO XI RIFIUTI E MATERIALI RESIDUI

### ART. 48 SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati ai rifiuti urbani e devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.
2. Il Comune provvede o direttamente o per mezzo di ditta in regola con l'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al DM 21/6/1991 n. 324 allo smaltimento dei rifiuti citati al primo comma.

### ART. 49 MATERIALI RESIDUI

1. I materiali edili o gli oggetti di arte funebre dismessi da sepolture private concesse a tempo determinato possono

essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero comunale.

2. I materiali e gli oggetti abbandonati passano nella disponibilità del Comune che può utilizzarli all'interno dello stesso cimitero per miglorie da apportare ad altri manufatti ovvero, se in cattivo stato di conservazione, ne dispone lo smaltimento.

3. Il Comune provvede a conservare nel cimitero o in altro luogo le opere di pregio artistico o storico non richieste dai legittimi eredi del defunto o del concessionario.

## CAPO XII CONCESSIONI

### ART. 50

#### AREE E LOCULI SOGGETTI A CONCESSIONE

Sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili, oltre alle aree resesi disponibili o già occupate ma mai regolarizzate, campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, cellette ossario, aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/09/90 n.285.

### ART. 51

#### LIMITI ALLE CONCESSIONI

La concessione di loculi, cellette ossario e di aree cimiteriali in applicazione del presente Regolamento è limitata:

- Alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo Comune;
- A soggetti legati da vincoli particolari a questo Comune.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. In questo caso, dall'atto di concessione dovranno risultare le relative quote di manutenzione e la responsabilità solidale.

Le eventuali richieste non rientranti nei precedenti punti saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Tecnico, tenuto conto della disponibilità delle aree e dei loculi.

Le aree cimiteriali cedute a privati avranno le dimensioni di mt. 2,40 di lunghezza e mt.1,20 di larghezza.

In tali aree potranno essere edificate tombe fino alla profondità di mt.2 dal piano di campagna, non potranno trasbordare oltre le misure di cui sopra e potranno raggiungere un'altezza massima di mt. 0.80 dal piano di campagna.

Sono esclusi dall'altezza di cui sopra eventuali statue ed oggetti decorativi nonché lastre aventi funzione esclusivamente ornamentale.

Il rivestimento dei loculi dovrà essere esclusivamente in marmo "Bianco di Carrara"

### ART. 52

#### DIVIETI DI CONCESSIONE

Le concessioni di loculi, cellette ossario e aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione,
- b) Quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.

Il diniego, da farsi con determinazione del Responsabile del Servizio, sarà notificato agli interessati.

Non è ammessa la prenotazione di aree o loculi cimiteriali;

## CAPO XIII

### PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

### ART. 53

#### ATTO DI CONCESSIONE

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art.1 sono fatte, a seguito di domanda, con atto del Responsabile del Servizio competente e sono limitate alle sole aree indicate nell'allegata planimetria quali "Aree da concedere ai privati, enti e associazioni", distintamente per :

- a) La costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale;
- b) Impiantare campi di inumazione;
- c) Depositi di resti mortali;

### ART. 54

#### DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni dei loculi, cellette ossario e aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 10, 20 e 30 sia per inumazione che tumulazione che deposito di resti mortali.

Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo V, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

La domanda di rinnovo della concessione, nei casi in cui è possibile, può essere presentata entro tre mesi dalla sua scadenza, per la durata e la tariffa vigenti al momento del rinnovo, pena la decadenza di diritto.

In caso di mancato rinnovo della concessione, il Responsabile del servizio, previa comunicazione di avvio del procedimento, avverte gli eventuali eredi che ove non provvedano entro un congruo tempo alla estumulazione delle salme e alla demolizione e trasporto dei residui materiali edili, vi provvederà lo stesso Comune addebitando loro le spese. Qualora gli eredi non provvedano alla demolizione della costruzione, il Comune ha facoltà di riutilizzarla affidandola in concessione o demolirla e dare in concessione l'area.

Nell'ipotesi che il concessionario o i suoi eredi siano irreperibili, le comunicazioni si intendono notificate con la loro affissione per 30 giorni consecutivi all'Albo pretorio del Comune.

#### **ART. 55**

##### **TARIFFA DELLE CONCESSIONI – RESPONSABILITÀ PER DANNI**

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione delle tariffe in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del Comune, determinate con deliberazione della G.C.;

Il Comune è esente da ogni responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri, o nell'esecuzione dei lavori da parte di privati.

#### **CAPO XIV**

##### **DIRITTO ALL'USO**

#### **ART. 56**

##### **AVANTI DIRITTO ALL'USO**

Il diritto alla tumulazione e all'uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia, da intendersi composta dagli ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al sesto grado, ampliata agli affini, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni di cui all'atto di concessione o del testamento del primo concessionario.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicando nell'atto di concessione, così altre per maggiori limitazioni.

I titolari per successione, entro un anno, devono designare uno fra di essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il Responsabile del Servizio.

Il titolare della sepoltura che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme e di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

#### **ART. 57**

##### **CONCESSIONE DI LOCULO O AREA CIMITERIALE**

1. La concessione del loculo o dell'area comunale è rilasciata all'atto del decesso della persona la cui salma deve essere tumulata.

2. L'uso di loculo comunale è concesso soltanto per la tumulazione della salma della persona per cui è stata rilasciata la concessione. La concessione è a tempo determinato per la durata di 10 (dieci), 20 (venti), o 30 (trenta) anni e può essere rinnovata.

3. Il loculo, una volta estumulata la salma o i resti della salma, anche se prima della scadenza della concessione, torna nella piena e gratuita disponibilità del Comune.

4. Le concessioni di loculi non sono trasferibili per atto tra vivi o "mortis causa", a qualsiasi ragione o titolo, ed i loculi non possono essere utilizzati per tumulare salme o resti di persone diverse da quelle per cui sono state rilasciate, pena la nullità di diritto del relativo atto di trasferimento e la decadenza di diritto della concessione stessa.

5. La concessione dei loculi avverrà secondo il seguente criterio:

- per file orizzontali da sinistra a destra e dal basso verso l'alto.

#### **ART. 58**

##### **AMMISSIONE ALLA TUMULAZIONE E ALLA SEPOLTURA NELLE AREE CIMITERIALI**

Nei loculi e nelle sepolture di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi e nelle sepolture medesime oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qual volta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari dei diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento degli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

#### **ART. 59**

##### **DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO**

Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

#### **CAPO XV**

##### **MANUTENZIONE**

#### **ART. 60**

##### **AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I LAVORI**

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta "concessione" o "autorizzazione" edilizia.

Troveranno sempre applicazione le speciali norme di cui al D.P.R. 10.9.1990, N. 285.

#### **ART. 61**

##### **DOVERI IN ORDINE DI MANUTENZIONE**

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione di opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spesa a carico dei concessionari.

#### **CAPO XVI**

##### **RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

#### **ART. 62**

##### **RINNOVO DELLE CONCESSIONI**

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del Servizio con apposito provvedimento motivato da notificare all'interessato.

Il rinnovo della concessione:

- a) Potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;
- b) Dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento delle nuove concessioni, dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle concessioni.

#### **CAPO XVII**

##### **DECADENZA DELLE CONCESSIONI**

#### **ART. 63**

##### **CAUSE DI DECADENZA**

La decadenza della concessione può aver luogo:

- a) Nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;

b) Nel caso di perdurante grave stato di abbandono ed incuria.

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro 60 (sessanta) giorni, sarà dichiarata con atto motivato del Responsabile del Servizio, notificato ai concessionari o aventi titolo nelle previste forme per la notificazione di atti processuali civili. Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il " verbale di consistenza" di quanto esiste sul terreno oggetto della concessione.

#### **ART. 64**

##### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE PER MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA**

In caso di decadenza dalle concessioni per mancata realizzazione dell'opera, sarà rimborsato, al concessionario, soltanto un terzo del corrispettivo globale versato per ottenere la concessione dell'area con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale e per eventuali lavori eseguiti.

Di quanto precede dovrà essere informato il concessionario con la lettera di diffida di cui al precedente articolo 63.

Con lo stesso provvedimento con il quale viene dichiarata la decadenza dovrà essere disposto il rimborso della somma di cui al comma 1.

#### **ART. 65**

##### **DECADENZA PER PERDURANTE STATO DI ABBANDONO E DI INCURIA**

Nel caso di decadenza della concessione per "perdurante stato di abbandono e incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del Servizio Sanitario dell'A.S.L.. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente articolo 16, dovranno essere precisate:

- a) Le notizie che precedono;
- b) Il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per l'inumazione.

#### **ART. 66**

##### **ORARIO E PERMESSO**

1. I lavori di costruzione, manutenzione e restauro devono essere eseguiti da parte del concessionario, o direttamente o per mezzo di imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese tenuto presso la competente Camera di Commercio, soltanto durante gli orari di apertura al pubblico dello stesso, ad eccezione dei giorni festivi.

2. Tutti i lavori devono essere sospesi nei giorni dal 30 ottobre al 1 dicembre compresi, salvo quelli indilazionabili per dare sepoltura.

3. L'Ufficio Tecnico comunale comunica al custode del cimitero quali lavori possono eseguirsi e gli estremi del concessionario, dell'impresa e del direttore dei lavori.

4. E' fatto assoluto divieto a tutti i dipendenti comunali di eseguire o progettare o dirigere, anche fuori dell'orario di lavoro di istituto, lavori privati da realizzare all'interno del cimitero, salvo quelli inerenti una concessione personale o di parenti o affini entro il secondo grado civile.

#### **ART. 67**

##### **CANTIERE**

1. Il cantiere deve essere recintato a regola d'arte nell'ambito dell'area interessata ai lavori di costruzione, in modo da evitare danni a terzi, persone e/o cose.

2. E' vietato occupare spazi attigui. Eccezionalmente il custode del cimitero può autorizzare il deposito di altri materiali in luoghi all'uopo da lui indicati, e ciò per il tempo strettamente necessario per la loro lavorazione in giornata o il trasferimento nel predetto cantiere.

3. All'interno del cimitero possono essere depositati soltanto le attrezzature e le impalcature indispensabili per l'esecuzione dei lavori ed i materiali edili già pronti all'uso, necessari per i lavori giornalieri, evitando la lavorazione sul posto.

4. L'esecuzione dei lavori deve essere svolta assicurando l'esatta e quotidiana pulizia dei luoghi interessati pure circostanti, trasportando i materiali di risulta fuori dal cimitero nella discarica autorizzata.


#### **CAPO XVIII**

##### **PERSONALE COMUNALE**

#### **ART. 68**

##### **CUSTODE**

1. La custodia del cimitero comprende le seguenti attività:



- a) apertura, chiusura e sorveglianza del cimitero comunale e delle sue strutture interne durante l'orario d'apertura al pubblico;
- b) aggiornamento il registro delle tumulazioni;
- c) sorveglianza dei cadaveri deposti nella sala di osservazione;
- d) assistenza e sorveglianza durante la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- e) assistenza e sorveglianza, insieme al Dirigente sanitario, alle estumulazioni, sottoscrivendo il relativo verbale;
- f) sorveglianza durante i lavori di costruzione, di manutenzione e di pulizia e che le sepolture siano eseguite dai privati conformemente alle norme del presente regolamento;
- g) comunicare immediatamente al Sindaco ed al Dirigente sanitario le irregolarità che venissero rilevate nel cimitero;
- h) pulizia e disinfezione dei locali cimiteriali;
- i) raccogliere e depositare nell'ossario comune le ossa dei cadaveri estumulati ed allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- l) pulizia degli spazi ed aree pubbliche all'interno del cimitero,

## CAPO XIX POLIZIA INTERNA

### ART. 69 APERTURA AL PUBBLICO

1. L'orario di apertura al pubblico del cimitero comunale, è fissato tenuto conto delle tradizioni locali, del personale dipendente disponibile, delle stagioni.
2. La visita in orario diverso da quello ordinario potrà essere consentita, alla presenza del personale dipendente, soltanto per speciali ed eccezionali casi.

### ART.70 LIMITI DI ACCESSO

1. E' fatto divieto di ingresso nel cimitero:
  - a) ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne;
  - b) alle persone in evidente stato di ubriachezza o di tossicodipendenza;
  - c) alle persone vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con il senso di rispetto con il culto verso i defunti;
  - d) a persone riunite in un gran numero per manifestazioni diverse dai cortei funebri, religiosi o civili, senza autorizzazione del Sindaco;
  - e) a chiunque, allorché il Sindaco, per motivi di ordine pubblico, di igiene pubblica, di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi la necessità del divieto di ingresso.

### ART. 71 RITI RELIGIOSI

1. All'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, in onore di un singolo defunto o indistintamente di tutti i defunti, svolti secondo il rito della religione cattolica o di qualsiasi confessione religiosa purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

### ART. 72 DIVIETI PARTICOLARI

1. Nel cimitero è vietato tenere comportamenti irriverenti o comunque incompatibili con il rispetto dovuto verso i defunti o con il culto in onore degli stessi da chiunque praticato, ed in particolare:
  - a) fare chiasso, cantare o comunque parlare ad alta voce;
  - b) asportare, rimuovere o danneggiare fiori, piante, ornamenti, lapidi o comunque oggetti di proprietà altrui;
  - c) abbandonare fiori appassiti o comunque rifiuti al di fuori dei contenitori all'uopo predisposti dal Comune,
  - d) accumulare la neve sulle tombe;
  - e) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specialmente con richiesta di elemosina, con la distribuzione di volantini, con l'offerta anche verbale di servizi o beni, con queste, con comportamenti o atti analoghi;
  - f) svolgere riprese fotografiche o cinematografiche o televisive, senza la preventiva autorizzazione comunale e, se concernenti persone o tombe private, senza l'autorizzazione degli interessati;
  - g) eseguire qualsiasi tipo di lavori senza autorizzazione comunale e del concessionario;
  - h) assistere alla esumazione o estumulazione di salme quando ciò sia vietato per motivi di tutela della salute e dell'igiene pubblica ovvero quando sia vietato dai parenti più prossimi del defunto.
2. I su citati divieti, se ed in quanto applicabili, possono essere estesi con ordinanza del Sindaco pure sugli spazi ed aree pubblici limitrofi al cimitero comunale.

CAPO XX

## NORME VARIE E FINALI

### ART. 73 SANZIONI

1. In caso di violazione alle norme del presente regolamento il Responsabile adotta il provvedimento di applicazione della sanzione e ne determina l'ammontare.

### ART. 74 RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia al DPR 10 settembre 1990, n. 285, al R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 al T.U.LL.SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari attinenti la materia di cui trattasi.

### ART. 75 TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Regolamento, come voluto dall'art.2 della legge 07.08.1990 n.241, vengono fissati come da seguente prospetto:

INTERVENTI	Giorni utili per la definizione
Concessione di loculo o di area per la costruzione di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività	30

### ART. 76 DIRITTO DI VISIONE E DI COPIA

1. Ogni cittadino ha diritto di prendere visione del presente regolamento e di chiederne copia, pagando soltanto i costi di riproduzione, integrale o parziale; secondo le norme dettate dall'apposito regolamento che disciplina il diritto di accesso agli atti comunali.

### ART. 77 ABROGAZIONE DI ALTRE NORME

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni regolamentari vigenti precedentemente.

Il Regolamento entra in vigore trascorsi 15 (quindici) giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al Codice Civile.-